



18.03.2024

Al Responsabile
Ufficio Tecnico
del comune di Pontida
Via Lega Lombarda 30
24030 - PONTIDA - BG

INVIATO VIA PEC: comunepontida@postecert.it

OGGETTO: avviso di convocazione conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della prima Variante puntuale al PGT vigente - convocazione conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS (conferenza indetta il 20/03/2024 ore 10.00) - Vs. richiesta a Prot. n. 1779 del 05/03/2024 (Prot. ATS n. 0022541 del 05/03/2024): contributo/osservazioni

Con riferimento al procedimento in oggetto;

Vista la documentazione messa a disposizione dal Comune di **PONTIDA** e scaricata dal sito SIVAS – Regione Lombardia (All. 4 – Documento di Piano – Piano delle Regole - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS datato novembre 2023 – Prot. C.le n. 10291 del 30.12.2023);

Esaminate le:

-proposta di Variante del Documento di Piano (art. 5) che riguarda le “.....modalità di intervento sugli ambiti di trasformazione al fine di eliminare criticità manifestatesi nel corso degli anni legate alla non chiarezza di poter suddividere l'intero ambito di trasformazione in sub-ambiti onde consentire ad alcuni operatori di poter dare attuazione alle previsioni del DdP....”;

-proposta di Variante del Piano delle Regole (art.31 – art. 42 – art. 43 – art. 45 – art. 51 – art. 52 – art. 53 – art. 62 – art. 73) che riguardano principalmente “.....le modalità operative nel sistema delle aree agricole e nei nuclei di antica formazione NAF....”;

Alla luce di quanto sopra si forniscono OSSERVAZIONI, INDICAZIONI RICHIAMI NORMATIVI inerenti a obiettivi di salvaguardia e tutela del territorio e dello stato di salute della sua popolazione, nonché a misure per compensare effetti negativi sull'ambiente derivanti dalle scelte di piano, quali contributi di ulteriore riflessione riferiti all'analisi delle varie componenti ambientali e alla sostenibilità della pianificazione in progetto, in merito a obiettivi sia di prevenzione della salute e sia di protezione dell'ambiente, dal punto di vista prettamente igienico-sanitario.

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Visto il secondo comma di cui all'art. 5 del DdP “.....non sono considerate varianti al DdP le modifiche e le rettifiche e gli aggiornamenti dei perimetri dei centri abitati e alle fasce di rispetto cimiteriale....”, si osserva la necessità di ricordare quanto segue:

-la fascia di rispetto cimiteriale (Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 art. 338 - art. 57 DPR 285/90 - art. 24 rr 14/06/2022 n. 4), anche secondo le modifiche introdotte dall'art. 28 della Legge n. 166/02, è stabilita come norma generale, in m. 200 di raggio dal perimetro dell'impianto cimiteriale ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente; solo in caso di ampliamento del cimitero l'ampiezza minima della fascia è stabilita in 50 m per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed in 100 m per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; tale fascia può essere ridotta previo parere favorevole dell'ATS e dell'ARPA fino a 50 m purchè ricorrano le condizioni previste dall'art. 338 T.U.LL.SS. così come modificato dall'art. 28 della L. 166/02;

-si specifica in proposito che, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare Regionale 8/SAN/03 del 25.03.03, in generale la riduzione della fascia di rispetto potrà essere accettata dall'ATS (ferme restando le valutazioni ed il parere specifico caso per caso) qualora non vi ostino oggettive ragioni igienico-sanitarie

e sia comunque prevista la possibilità di ampliamento del cimitero o la previsione, basata su corretti ed oggettivi criteri di pianificazione, di non necessità di ampliamenti futuri. La riduzione può essere concessa anche per singoli lati del perimetro cimiteriale, restando gli altri lati disponibili per futuri ampliamenti.

COSTRUZIONE DI EDIFICI/MANUFATTI ED INTERVENTI IN PIANI SEMINTERRATI/INTERRATI/RADON

Viste le modifiche all'art. 42 del PdR, si osserva la necessità di inserire nell'articolo sia il riferimento alla L.R. 10/03/2017 n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) e s.m.i. (L.R. 03/03/2022 n. 3), sia al D.lgs 81/2008 e s.m.i. – art. 65 (in merito all'utilizzo dei locali seminterrati/ interrati a scopo lavorativo, è necessario acquisire la specifica autorizzazione in deroga da parte del competente Servizio PSAL dell'ATS) Si osserva altresì che gli interventi previsti dovranno rispettare i contenuti delle *“Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”* (approvate con Decreto Dirigenziale Regione Lombardia n. 12678 del 21 dicembre 2011, sulla base di indicazioni tecniche internazionali).

Il Radon è un inquinante di origine naturale presente in modo ubiquitario nell'ambiente in cui viviamo e che negli ambienti chiusi può raggiungere livelli particolarmente elevati. L'esposizione al Radon, classificato come cancerogeno certo per l'uomo dalla IARC, è correlata all'insorgenza di patologie tumorali (cancro al polmone). Maggiore è l'esposizione (data dal prodotto della concentrazione di radon x la durata dell'esposizione), maggiore è il rischio. Non esiste un valore soglia al di sotto del quale il rischio è nullo.

Il D.Lgs. luglio 2020, n. 101 aveva fatto una prima identificazione dei comuni nei quali le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più elevate (sono identificati in area prioritaria i comuni in cui la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 è superiore al 15%, dove la percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra).

La Regione Lombardia ha pubblicato recentemente (in data 28 Giugno 2023 BURL SO nr. 26) la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101; il risultato è illustrato in una mappa nella quale sono presentati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria. L'elenco è riportato nella tabella consultabile sul sito: <https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/radioattivita/il-radon/aree-prioritarie-rischio-radon/>. Il Comune di PONTIDA non rientra tra le aree prioritarie individuate dalla Regione Lombardia con la DGR 508 del 26/06/2023.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A RESIDENZA (art. 51 del PdR Variante – Edifici esistenti in area agricola non adibiti ad usi agricoli)

Si osserva la necessità di ricordare che i fabbricati “recuperati” a destinazione residenziale in zona agricola dovranno essere obbligatoriamente serviti da “acqua dichiarata potabile” ai sensi del D.LgS n.18 del 23/02/2023 “Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Si sottolinea che la valutazione di tali aspetti non da origine a prescrizioni o vincoli ma, tutt'al più, può dare luogo a osservazioni attente agli obiettivi di **prevenzione e promozione della salute** pubblica e di igiene del territorio, sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza disponibili.

Si fa presente infine che tali osservazioni vengano considerate parte integrante del verbale della Conferenza indetta per il 20/03/2024.

Questo Ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.

Distinti saluti.

SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Il Direttore
Dalzano dr. Marcello

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)